



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO**

ATTO N. ORDS 47

Torino, 15/07/2021

ORDINANZA

OGGETTO: MISURE IN RELAZIONE ALL'URGENTE NECESSITA' DI INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA O DEGRADO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE O DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ESIGENZA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, DA ATTUARSI ATTRAVERSO LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NELL'AMBITO DI ALCUNE AREE DELIMITATE DELLA CITTA'.

Visti:

- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, (in particolare gli artt. 2 e 9);
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38;
- l'art. 21 del vigente Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici del Comune di Torino;
- gli artt. 44, 44-bis e 44-ter del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del 1 Marzo 2021, n. 144;;

PREMESSO CHE

L'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di

grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

L'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nell'ambito della disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, disponendo che gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e di chiusura, senza l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, ha di fatto liberalizzato gli orari delle attività, ribadendo tuttavia al comma 2, come principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. "Direttiva Bolkestein") riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che "Questa Corte ha costantemente negato che sia 'configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale'";

Ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute e dei lavoratori; la tutela dell'ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;

Il "Regolamento di Polizia Urbana" del Comune di Torino, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. Nello specifico, gli articoli 44, 44 bis di tale Regolamento, pongono a carico degli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici, l'obbligo di adottare tutte le misure - anche di carattere strutturale e funzionale - volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica, nonché tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti che arrechino disturbi e disagi o pericoli all'interno dei locali e nelle aree esterne di cui abbiano la disponibilità, al fine di tutelare la tranquillità pubblica e la tutela della convivenza civile;

Inoltre, l'art 44 ter di detto Regolamento, introdotto con Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 2018 (mecc. 2018 01485/017), ha previsto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta previa informazione alla competente Commissione Consiliare ed in conformità ai principi e criteri direttivi eventualmente da essa indicati, possa individuare aree del territorio cittadino, coinvolte da afflussi particolarmente rilevanti di persone in relazione a singoli ambiti in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina, ove devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 3,00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge. 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;
- b) tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;
- c) tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di

vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;

d) tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;

e) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04343/016) si stabiliva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44-ter del "Regolamento di Polizia Urbana", per il periodo dal 15 aprile al 30 novembre di ogni anno alle seguenti aree, e precisamente:

- zona ricomprendente Via Giolitti ambo lati, Via delle Rosine ambo lati, Via Po ambo lati, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo ambo lati, Via Verdi ambo lati, Via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio, Lungo Po Diaz, Lungo Po Cadorna (allegato planimetrico - all. 1);

- zona ricomprendente Corso Regina Margherita, Via Napione ambo i lati, Corso San Maurizio, (allegato planimetrico - all. 2);

- zona ricomprendente Corso Regio Parco, Corso Verona, Lungo Dora Firenze (allegato planimetrico - all. 3);

- zona ricomprendente Corso Dante (ambo i lati), Via Nizza, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Massimo D'Azeglio (allegato planimetrico - all. 4);

Con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 2019 (mecc. 2019 00692/016), che ha integrato il "Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici", nelle medesime aree si è stabilito che: l'apertura dei nuovi insediamenti ed il trasferimento di attività già in esercizio sono ammesse su superfici di somministrazione non inferiori a metri quadrati 50; che la riduzione della superficie di somministrazione negli esercizi in attività è ammessa solo nel caso in cui la superficie di somministrazione residuale non risulti inferiore a metri quadrati 50; che, in caso di trasferimento, non è ammesso l'accorpamento di più autorizzazioni o SCIA.;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 1 Marzo 2021, n. 144, è stato approvato il Piano di Risanamento Acustico dell'inquinamento acustico legato ai fenomeni di "Movidà", redatto ai sensi dell'articolo 7 della Legge 447/1995 e della L.R. 52/2000, con il quale sono individuate la tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nonché gli obiettivi di risanamento, le priorità e le seguenti linee di intervento:

1. monitoraggio integrato del fenomeno ed analisi dei dati, con riguardo al rumore ambientale, agli afflussi e alle presenze, al traffico e alla sosta, ai rifiuti prodotti;
2. riduzione e contrasto della rumorosità e del disturbo, considerando gli effetti legati al consumo in strada di bevande alcoliche, all'impatto acustico dei locali di somministrazione, alla rumorosità degli avventori, sia nei pressi dei locali che nei dehors, alla rumorosità del traffico per la ricerca dei parcheggi e in reazione alla sosta non ordinata, alle attività di raccolta rifiuti, spazzamento stradale ed igiene del suolo nonché a particolari comportamenti (goliardia, atti violenti, vandalismo, eccetera);
3. pianificazione territoriale e commerciale, compresi specifici criteri per l'assegnazione dei limiti di riferimento notturni alle aree interessate dal fenomeno della cosiddetta "Movidà", contemperando le specificità dei luoghi e i principi delle norme nazionali e regionali di riferimento;
4. riqualificazione dello spazio pubblico e crescita delle proposte alternative per l'intrattenimento giovanile, quali elementi che possono contribuire alla migliore gestione del fenomeno e all'adozione di comportamenti più consapevoli da parte dei fruitori, come da consolidate esperienze europee.

L'art. 21 del Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici stabilisce che il Sindaco può limitare gli orari di apertura per le esigenze di tutela previste dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, previa segnalazione degli organi o degli enti preposti alla tutela dei suddetti interessi;

CONSIDERATO CHE

Il consumo di alcool è una prima causa dell'aumento della rumorosità, in particolare per la progressiva riduzione del controllo del tono della voce e la riduzione dei freni inibitori che portano a comportamenti lesivi della quiete pubblica, ancorché il fenomeno della cosiddetta "Movidà" è caratterizzato sotto il profilo acustico da una pluralità di sorgenti antropiche, impiantistiche e veicolari, ognuna delle quali contribuisce al clima acustico e al disturbo percepito;

L'abuso di alcool genera inoltre comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, di igiene, di attenzione verso gli arredi urbani provocando una situazione di degrado avvilente per i residenti ed i frequentatori della rete commerciale nelle ore diurne, cosa che impegna la Città ad effettuare interventi straordinari di manutenzione e pulizia.

Le situazioni con maggiore criticità risultano essere quelle laddove gli esercizi non sono dotati di superfici idonee a contenere al proprio interno gli avventori i quali, in ragione delle ridotte dimensioni dei locali, consumano i prodotti acquistati all'esterno dei locali stessi;

E' comportamento molto diffuso da parte degli avventori, atteso il divieto di vendita per asporto vigente dalle ore 21, procedere all'acquisto "al banco di somministrazione" di bevande alcoliche e successivamente consumare i prodotti somministrati anche al di fuori dello spazio di somministrazione autorizzato ed appositamente destinato al consumo dei prodotti somministrati, concentrandosi all'esterno dei locali, formando folti gruppi che parlano ad alta voce, urlando e schiamazzando, provocando inevitabilmente disturbo al riposo dei residenti;

RILEVATO CHE

La caratterizzazione del rumore complessivo della "Movidà" è stata effettuata a partire da un'analisi dei dati di monitoraggio disponibili per quanto concerne le aree prioritarie individuate, ovvero l'area di San Salvario, di piazza Vittorio Veneto e di Vanchiglia, rilevando livelli orari anche superiori a 75 dB(A), in particolare nelle notti di giovedì, venerdì e sabato;

Prendendo a riferimento i dati elaborati da ARPA Piemonte per il periodo pre-pandemico, il competente Servizio dell'Area Ambiente Qualità Della Vita e Valutazioni Ambientali ha confrontato i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio di Largo Saluzzo, Via Matteo Pescatore e Via Reggio al fine di valutare gli effetti sulla rumorosità delle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica delle restrizioni Covid alla mobilità delle persone e all'attività degli esercizi pubblici riscontrando:

- che con il venire meno dei limiti orari agli spostamenti (c.d. coprifuoco) nelle settimane 25, 26 e 27 dell'anno 2021 i livelli di rumorosità notturna (ore 22:00 - 06:00) ha raggiunto in tutti i siti monitorati livelli pari o superiori a quanto già misurato nel corso del 2019 e assunti come elemento di motivazione per l'approvazione del Piano di Risanamento Acustico;
- le modalità di gestione della somministrazione con obbligo di servizio al tavolo, a parità di orario di chiusura (settimane 21 e 22 *versus* 23) hanno evidenziato (in particolare nella giornata di sabato) un effetto di moderazione del fenomeno;

PRESO ATTO CHE

La Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (Legge n. 125 del 30/03/2001) sancisce all'art. 1: "Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume";

L'art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, e risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone e, quando compromesso per qualsivoglia ragione, possa derivarne pregiudizio per la salute. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l'abuso di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall'art. 659 del Codice Penale;

L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il

limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;
Il Sindaco può, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di riscontrata necessità di tutela della salute pubblica, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

RICHIAMATO

l'approfondito confronto tenutosi in Prefettura in data 5-14 luglio u.s. con i rappresentanti delle Associazioni di categoria, il primo svoltosi anche con la partecipazione dei rappresentanti dei residenti, nel corso del quale si sono condivisi gli obiettivi nonché le motivazioni da cui origina l'esigenza di adottare il presente provvedimento;

RITENUTO CHE

Occorra intervenire al fine di tutelare il diritto alla salute dei residenti, prevenendo comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza che si registrano nelle ore notturne nelle zone particolarmente attrattive, con alta concentrazione di locali e pubblici esercizi, anche al fine di eliminare, o quanto meno contenere, fenomeni di pregiudizio alla vivibilità che si verificano nelle zone indicate, con specifico riguardo ai disagi ed alle situazioni di disturbo della tranquillità e del riposo notturno dei residenti, a tutela della salute pubblica, della salubrità dell'ambiente, dell'igiene pubblica, contrastando gli effetti distorsivi e degenerativi del consumo di sostanze alcoliche, secondo un criterio di necessità, adeguatezza e proporzionalità e contemperando i principali interessi in gioco, anche al fine di prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, trattandosi di comportamenti che arrivano a compromettere il decoro urbano, generando degrado e scadimento del livello generale di tranquillità percepito dalla cittadinanza;

DATO ATTO

che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento all'esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e in definitiva a tutela della loro salute, nell'ambito delle aree individuate con Deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04343/016) recepite nel Documento Tecnico allegato al Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 2019 (mecc. 2019 00692/016), fermo restando il divieto di vendita per asporto già stabilito dall'articolo 44-ter del vigente Regolamento di Polizia Urbana, a far data dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 30 novembre 2021 nelle giornate di Giovedì, Venerdì, Sabato e prefestivi, dalle ore 24,00 sino alle ore 3,00 del giorno successivo la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche è ammessa unicamente all'interno dello spazio di somministrazione autorizzato ed appositamente destinato al consumo dei prodotti e tramite servizio assistito al tavolo.

A V V E R T E

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 7/08/1990, n. 241;

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria ed è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

che per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Torino;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza al Prefetto di Torino ed al Questore di Torino.

Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

La Sindaca


Firmato digitalmente da Chiara Appendino



Legenda

COMMERCIO

- Aree Criticità
- attivita_commerciali_geo
- edicole
- commercio in sede fissa
- pubblici esercizi
- Circoscrizioni
- carta_sintesi_geo
- PARCHI
- FIUMI
- ISOLATI
- PASSERELLE



CARLO TANCREDI
 FALLETTI DI BAROLO

Legenda

- AreeCriticità
- attiva_commerciali_geo
- edicole
- commercio in sede fissa
- pubblici esercizi
- Circostrizioni
- carta_sintesi_geo
- PARCHI
- FIUMI
- ISOLATI
- PASSERELLE

C7_Z1

C7_Z2

7

VIA

VIA

CORSO

REGIO

VIA

REGGIO

MESSINA

CATANIA

CAGLIARI

BUSCALIONI

VIA

VIA

DORA

VIA

VIA

VIA

PISA

PARMA

MODENA

MANTOVA

VERONA

DORA

VIALE

DORA

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_1.pdf



2. ALLEGATO_4.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento